

COMUNE DI CEEA

Provincia di Verona

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 43 del 28/09/2022

Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di Consiglio Comunale n. 31 del 12-09-2022 ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ARTICOLO 194, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267."

I sottoscritti dr.ssa Stefania Bortoletti, dott. Luca Littamè e dott. Nicola Miotello in qualità, rispettivamente di Presidente e di Componenti del Collegio dei Revisori dei conti ricevuta in data 22 settembre 2022 la proposta di delibera di Consiglio in oggetto, corredata dai seguenti documenti allegati:

- PROPOSTA_Num_31_Proposta.PDF
- PROPOSTA_Num_31_1Parere Regolarita' tecnica.PDF.P7M
- PROPOSTA_Num_31_2Parere Regolarita' contabile.PDF.P7M
- PROPOSTA_Num_31__Allegato1_debito Fuori Bilancio Relazione Tecnica riconoscimento_ - OMISSIS.pdf.P7M

E poi successivamente integrata con i seguenti:

- Reversale 2863_incasso risarcimento assicurativo.PDF
- Testo Protocolli Bronzin
- 2022 estrazione Protocollo
- Lettera Studio Legale Frigotto

si sono riuniti in audio-conferenza per esprimere il seguente parere;

Il Collegio esaminata quindi la documentazione della proposta di deliberazione in oggetto, di riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di sentenza n. 1276/2022 con la quale il Tribunale di Verona:

- ha accertato e dichiarato la responsabilità del Comune di Cerea per i danni patiti dall'attore in esito agli eventi dedotti in causa, condannando il Comune al pagamento della somma di € 101.461,50, oltre rivalutazione ed interessi;
- ha accertato e dichiarato la prescrizione del diritto del Comune di Cerea alla garanzia assicurativa nei confronti di Reale Mutua, rigettando la relativa domanda di manleva;
- ha condannato il Comune di Cerea alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore (per € 14.000,00 oltre accessori) ed in favore della Reale Mutua (per € 12.000,00 oltre accessori);
- ha posto a carico del Comune di Cerea le spese di CTU, con conseguenziale obbligo di refusione all'attore ed alla Reale Mutua di quanto da queste anticipato a tale titolo;

constatato che

- quanto riportato nella relazione tecnica e nella proposta di delibera è mancante della notizia

della rinuncia della Reale Mutua al risarcimento di € 12.000;

considerato che

- la fattispecie in questione rientra nella disciplina di cui all'art. 194, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva;
- che risultano sussistere i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto, ossia:
 - la riconducibilità ad una delle ipotesi previste dall'art. 194, c.1 del Tuel che, nel caso di specie, risulta essere una ordinanza esecutiva;
 - la certezza, cioè l'esistenza di un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
 - la liquidità, cioè che sia individuato il soggetto creditore, che il debito sia definito nel suo ammontare e che l'importo sia determinato;
 - l'esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;
- l'Avv. Bronzin (prot. n. 14057 del 26.07.2022) ha quantificato in € 127.051,27 le somme dovute complessivamente in forza della sentenza n. 1276/2022 così come quantificate dall'Avv. Giuseppe Frigotto per conto dell'Attore vittorioso;
- la Società Reale Mutua Assicurazioni spa ha trasmesso, con nota prot. n. 15265 dell'11.08.2022 tramite il legale del Comune, la proposta di chiusura della vertenza attinente la gestione del sinistro, riconoscendo la propria responsabilità nella mancata apertura del sinistro e quindi manlevando il Comune rispetto agli effetti sostanziali negativi della sentenza e proponendo il versamento della provvista di € 127.051,27 al Comune di Cerea, al fine di permettere all'Ente di effettuare il correlativo pagamento all'attore vittorioso, come disposto dal Tribunale;
- il versamento della provvista suindicata è già stato effettuato nelle casse comunali il 18.08.2022 come da reversale n. 2863;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- lo Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità;
- la deliberazione n. 44/2019/QMIG, della Sezione delle autonomie della Corte dei conti che enuncia il seguente principio di diritto: «Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento».

RICHIAMATI:

- Il bilancio di previsione finanziario 2022/2024, approvato dal Consiglio comunale n. 52 del 21/12/2021 e successive variazioni;
- Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2021 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 26/04/2022;

TENUTO CONTO:

- del parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del settore Affari Generali, Dott. Gianni Giraldi, ai sensi dell'art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

- del parere favorevole di regolarità contabile reso dal responsabile del settore ragioneria, Dott. Umberto Sambugaro, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e degli artt. 58-59 del regolamento di contabilità;

esprime

per quanto di competenza, **parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 12-09-2022 di “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ARTICOLO 194, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.”, a seguito di sentenza esecutiva del Tribunale di Verona.

Si invita l'Ente a trasmettere la deliberazione di riconoscimento del debito alla Procura contabile ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Dott.ssa Stefania Bortoletti

Dott. Luca Littamè

Dott. Nicola Miotello